

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-404 del 25/01/2018
Oggetto	Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso tettoria ricovero natanti in sponda destra del Po di Volano rivolta di Cona, in località Cocomaro di Cona, nel comune di Ferrara. Prat. n. FE09T0047
Proposta	n. PDET-AMB-2018-407 del 25/01/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Po;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 4645 del 05/05/2010 con la quale è stata rilasciata per 6 anni al Sig. Rendine Francesco, C.F. RNDFNC59E18I632H, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 36 in sponda destra del Po di Volano - risvolta di Cona località Cocomaro di Cona nel Comune di Ferrara (FE), ad uso di tettoia per ricovero natanti, individuata al foglio 199 particelle 6 del Comune di Ferrara(FE);

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 16/04/2016 e assunta a prot. n. PG.2016.0276813 del giorno 18/04/2016, il Sig. Rendine Francesco, C.F. RNDFNC59E18I632H, residente in Via Cittadella n. 20 Comune di Ferrara (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 4645 del 05/05/2010 dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.125 del 04/05/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, con determinazione n.3063 del 04/10/2017 con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 36 in sponda destra del Po di Volano-risvolta di Cona nel comune di Ferrara (FE), ad uso tettoia per ricovero natanti, individuata al foglio 199 antistante la particella 6 del Comune di Ferrara (FE), possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo per l'anno 2018 in € 126,13

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 22/01/2018, registrato al protocollo PGDG/2018/1031 del 24/01/2018;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alle otto mensilità di canone di concessione 2017 pari a € 83,42 e il canone annuo 2018 pari ad € 126,13;
 - c) l'importo di € 125,00 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in data 30/04/2010 in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi per un importo di € 125,00, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare al Sig. Rendine Francesco, C.F. RNDENC59E18I632H, residente in Via Cittadella n. 20 Comune di Ferrara (FE), la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di area demaniale di mq. 36,00 in sponda destra del Po di Volano rivolta di Cona, ad uso di tettoia per ricovero natanti, individuata al foglio 199 antistante la particella 6 del Comune di Ferrara (FE) località Cocomaro di Cona, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2023;
4. di stabilire nella misura di € 126,13 il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: SAC FERRARA cc postale 1018766582 IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a STB - Po Volano e Costa;
7. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 125,00 è stato integrato per adeguarlo al minimo di legge col versamento di € 125,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art.51 della legge regionale 22/12/2009 n.24;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in

caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
13. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.
14. di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
15. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
16. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore del Sig. Rendine Francesco, C.F. RNDFNC59E18I632H, residente in Via Cittadella n. 20 nel Comune di Ferrara (FE)

(Pratica SISTEB n. FE09T0047)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area demaniale di mq. 36,00 in sponda destra del Po di Volano rivolta di Cona, ad uso di tettoia per ricovero natanti, sita nel comune di Ferrara (FE), in loc. Cocomaro di Cona.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 126,13;

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 125,00 in relazione al rilascio della citata concessione n.4645/2010 è stato integrato fino alla concorrenza di € 250,00 col versamento di € 125,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata

dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su

area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO RILASCIATO DALL'ARSTePC con

DETERMINAZIONE N.3063 del 04/10/2017

1. *"Il nulla osta idraulico è relativo al rinnovo di concessione per occupazione di spazio acqueo con una struttura facilmente amovibile per ricovero imbarcazioni della superficie di m² 36,00, ubicata in sponda destra del Po di Volano-risvolta di Cona. Le caratteristiche e dimensioni delle opere richieste devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rinnovo della concessione e degli elaborati allegati*
2. *.Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello spazio acqueo dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
3. *Il Richiedente è consapevole che le aree oggetto del presente nulla osta idraulico ricadono nella perimetrazione di scenario di pericolosità P2-M (alluvioni poco frequenti-media probabilità) e in classe di rischio R1 (rischio moderato o nullo), ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE.*
4. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi,*

- accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, e le Imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora essi non abbiano provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo richiesto e dell'area di accesso eseguendo la necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.
 6. E' espressamente vietato eseguire buche, sbarramenti, escavazioni, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto.
 7. Al fine di prevenire danni accidentali il Richiedente dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea ed alla pulizia delle superfici spondali e delle fasce di rispetto, in modo da mantenere l'opera realizzata ben visibile. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
 8. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per l'uso di che trattasi e dei natanti utilizzati.
 9. Si dovrà provvedere a qualunque tipo di adeguamento o di modifica delle opere venisse richiesto da questa Agenzia per motivi di pubblico interesse.
 10. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente, o ai tecnici dallo stesso incaricati.
 11. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
 12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea, in ogni caso, da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
 13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero

erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Servizio.

14. Il rinnovo o l'eventuale diniego al rinnovo della concessione da parte di ARPAE dovrà essere comunicato al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Ferrara.

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.